

Lavoro. In vigore dal 23 novembre la nuova disciplina che riguarda dipendenti e collaboratori

Dimissioni solo via modulo

Il ministero ha tre mesi per definire il modello da utilizzare

Maria Rosa Gheido

■ Entrerà in vigore venerdì 23 novembre la legge che sancisce la nullità delle dimissioni volontarie di lavoratrici o lavoratori, se non presentate utilizzando uno speciale modulo, pensato a questo scopo. Da questa data, il ministro del Lavoro (di concerto con il ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione) ha tre mesi per adottare il decreto che definirà le modalità di realizzazione del modello che consentano di evitare eventuali contraffazioni e falsificazioni.

Con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» (n. 260 dell'8 novembre) della legge 17 ottobre 2007, n. 188 si avvia, dunque, l'iter procedurale che farà sì che la lettera di dimissioni dei lavoratori possa essere redatta solo su

la sua stipulazione e ogni altro elemento utile. Il modulo prenumerato ritirato dal lavoratore non può essere tenuto in bianco a lungo: vale solo quindici giorni dalla data di emissione.

Non solo: i rapporti di lavoro subordinato disciplinati dall'articolo 2094 del Codice civile (di qualsiasi tipologia e durata) a essere interessati dalle nuove disposizioni. Dovranno comunicare il recesso volontario dal rapporto di lavoro anche i lavoratori impiegati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (con o senza modalità a progetto) e di collaborazione di natura occasionale. Le nuove regole interessano anche coloro che hanno con contratti di associazione in partecipazione (articolo 2549 del Codice civile) con apporto lavorativo dell'associato, o un contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.

L'introduzione di una forma obbligatoria per le dimissioni del lavoratore non incide sulla sua libertà di lasciare volontariamente il lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine previsto dal contratto. E non vengono meno le ulteriori tutele per lavoratrici e lavoratori in particolari casi, come la convalida da parte della Direzione provinciale del lavoro (servizio Ispettivo), in caso di dimissioni rese in occasione del matrimonio o comunicate dalla lavoratrice-madre o dal lavoratore-padre che ha usato il congedo di paternità. Qualche dubbio sorge sull'obbligo di utilizzare il modulo anche per rassegnare le dimissioni per giusta causa, a seguito di inadempimento del datore di lavoro talmente gravi da non consentire al lavoratore di proseguire, nemmeno temporaneamente, il rapporto di lavoro e che obbliga, lo stesso datore a corrispondere al preavviso al dimissionario.

I CONTENUTI MINIMI

Ci devono essere codice alfanumerico, data di emissione, spazi per identificare lavoratore, datore e tipo di contratto

appositi moduli, prestampati e numerati, che saranno resi disponibili gratuitamente da Direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali, e Centri per l'impiego. L'iter si concluderà con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del decreto interministeriale soggetto a emendamenti: solo allora la nuova disposizione diventerà operativa.

La legge 188/07 stabilisce i contenuti minimi del modulo, che dovrà riportare un codice alfanumerico progressivo di identificazione, data di emissione, e spazi - da compilare a cura del firmatario - che identifichino lavoratore (o prestatore d'opera), datore di lavoro, tipologia di contratto da cui si intende recedere, data del-

L'iter

I tempi della legge

- La legge 188/2007 entra in vigore il 23 novembre
- Entro tre mesi i ministri del Lavoro e dell'Innovazione nella pubblica amministrazione devono stabilire con decreto come realizzare il modello (per evitare contraffazioni e falsificazioni)
- Quando questo decreto interministeriale sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» la nuova disciplina diventerà operativa

E quelli del modulo

- Il modulo prenumerato è valido 15 giorni dalla data di emissione da parte di Direzioni provinciali del lavoro, uffici comunali e centri per l'impiego che li distribuiranno gratuitamente
- L'introduzione di questa forma obbligatoria di dimissioni non incide sulla libertà del lavoratore di lasciare il lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine previsto dal contratto

Istruzioni dell'Inps

Alla cassa i coloni iscritti da autonomi

Giuseppe Rodà

■ Sono disponibili i proutari per il versamento dei contributi 2007 dovuti da coloni e mezzadri reinscritti nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e per il relativo accreditamento (circolare Inps 123/2007).

Si tratta di quei coloni e mezzadri che alle origini erano iscritti nell'Ago, diventati lavoratori autonomi e quindi reinscritti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il ministero del Lavoro ha emanato il decreto direttoriale di determinazione del reddito medio giornaliero (articolo 3 del Dpr 1434/1970) pari-

ficandolo alla classe di retribuzione meno elevata per il 2007 stabilita per la categoria dei salariati fissi.

Il reddito medio giornaliero moltiplicato per l'aliquota Ivs (pensione), per il 2007, genera il contributo integrativo lordo. L'aliquota Ivs (con l'articolo 1, comma 769 della legge 296/2006) è stata elevata

LA CATEGORIA

Sono stati predisposti dall'Istituto i proutari per lavoratori agricoli nell'assicurazione generale

dello 0,3% risultando pari a 8,84% cui va sommato lo 0,50% (circolare Inps 252/1998). Per ottenere il contributo integrativo da versare occorre detrarre dal contributo integrativo lordo la quota di contribuzione dovuta al concedente e soggetta a rivalsa. Quando l'importo derivante dal calcolo risulta di segno negativo, nulla è dovuto e l'importo va riportato a zero.

Per il diritto alla pensione nei riguardi di mezzadri e coloni reinscritti scattano le norme in vigore nell'Ago. Un vantaggio è rappresentato dal fatto di ottenere sulla pensione il trattamento di famiglia sotto la forma degli assegni familiari (ora assegno nucleo familiare) anziché le maggiorazioni per carichi di famiglia che sono previste, appunto, per coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

ANALISI

La pericolosa «indissolubilità» del legame

di **Salvatore Trifirò**

Non molto tempo fa (ma la questione è ritornata di attualità a proposito della recente richiesta abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori) negli ambienti imprenditoriali si diceva che in Italia è impossibile licenziare. Ora vi è una complicazione in più: sarà più difficile dare le dimissioni. Insomma, invece di alleggerire i vincoli, se ne creano degli altri e si ingessa ancora di più il sistema.

Una volta, per ricordare un rapporto pressoché indissolubile si citava il matrimonio, adesso come indissolubile si può citare il rapporto di lavoro.

Secondo la nuova legge pubblicata giovedì, non è più possibile per il lavoratore dare le dimissioni né da un rapporto di lavoro subordinato, né da un rapporto di lavoro parasubordinato se non utilizzando un modulo speciale numerato, le cui caratteristiche saranno stabilite da un decreto ministeriale che avrà validità di quindici giorni. Questi moduli, pertanto, dovranno essere chiesti volta per volta in occasione delle dimissioni.

Ciò potrà comportare come problema pratico, se il lavoratore si dimette senza più ripresentarsi in azienda e non utilizzando il modulo, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Infatti, secondo la legge, le dimissioni, in tal caso, sono nulle.

Il che significa che il datore di lavoro, pur a fronte di una libera volontà del dipendente di risolvere il rapporto, dovrebbe attendere che

questi rimandi il modulo o venga a firmarlo, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro sino a tale momento. E poiché si tratta, secondo la legge, di nullità, ne consegue che, anche se il lavoratore si presentasse dopo qualche anno, dovrebbe essere ripreso in servizio. Non solo, ma poiché il rapporto di lavoro prosegue, il datore di lavoro è esposto (se non al pagamento della retribuzione in mancanza di prestazione lavorativa) al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Tutto ciò francamente è eccessivo, posto che l'odierna disciplina legislativa già prevede per chi delinque

PIÙ VINCOLI CHE TUTELE

L'obbligo della comunicazione standardizzata può lasciare in sospeso i casi critici

(nel caso di specie il datore di lavoro che dolosamente abusa di un foglio in bianco contenente le dimissioni del lavoratore) la reclusione da sei mesi a tre anni. Penso che non mancheranno le eccezioni di incostituzionalità della nuova legge, che contiene vincoli significativi alla libera recedibilità del rapporto di lavoro da parte del lavoratore.

Intanto avremo sicuramente un aumento del contenzioso. Con conseguenze negative per i datori di lavoro, per gli stessi lavoratori; in definitiva per l'intera comunità dell'impresa e con danno per la collettività.

NOTIZIE

In breve

FISCO/1

Maradona deve all'Italia 34,2 milioni

È di 34,2 milioni di euro, di cui 20,3 per interessi di mora, il debito di Diego Armando Maradona con il fisco italiano. Finora l'Agenzia è riuscita a recuperare poco più di 4,2 mila euro. Lo ha reso noto il ministero dell'Economia in risposta all'interrogazione del presidente della commissione Finanze del Senato, Giorgio Benvenuto. Ora l'Agenzia gioca d'anticipo: ha controllato le partecipazioni alle trasmissioni tv del campione argentino e inviato quattro richieste stragiudiziali per verificare se sui compensi sono state pagate le tasse.

FISCO/2

Equitalia: verifiche su cartelle pazze

Fino a quando non sarà fatta chiarezza sulle cartelle esattoriali emesse recentemente nel Comune di Roma, che rischiano di essere sbagliate, i provvedimenti di fermo amministrativo (come le ganascie fiscali) saranno sospesi. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Equitalia, Attilio Befera.

GERMANIA

Nuova legge sulle intercettazioni

Il parlamento tedesco ha approvato un progetto di legge sulle registrazioni delle comunicazioni voce e internet i dati (ora, giorno e tipo di telefonata) verranno conservati per sei mesi dalle società telefoniche e potranno essere consultati dalla polizia dopo l'ok del magistrato. Esclusi dalla normativa anti-terrorismo, che recesce una direttiva europea, parlamentari, uomini di chiesa e procuratori della repubblica. Critiche dall'opposizione.

CASSAZIONE

Satira, Forattini condannato

Il diritto alla satira è inviolabile ma «non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona», come reputazione e dignità. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che ha confermato la condanna a Giorgio Forattini per una vignetta pubblicata su Panorama alla fine degli anni '90. Era stato il procuratore di Palermo Giancarlo Caselli a presentare una denuncia per diffamazione.

CONTRAFFAZIONE

Sequestri 7,6 milioni di falsi

Nel primo semestre del 2007 sono stati sequestrati dall'agenzia delle Dogane 7,6 milioni di pezzi di merci contraffatte: in testa abbigliamento e accessori (2,9 milioni di pezzi), seguiti dai giocattoli (2 milioni). Significativo il dato sul contrabbando di sigarette: l'Italia è tornata a essere una nuova rotta tra i Paesi di contrabbando, con 160 milioni di sigarette sequestrate al 6 novembre 2007. Lo ha reso noto l'agenzia delle Dogane durante la celebrazione della Festa di San Matteo, patrono delle Dogane.

CONVEGNO A SALERNO

Chiuso il confronto sul codice penale

Si chiude oggi a Salerno l'incontro tra 40 professori universitari provenienti da oltre 15 atenei italiani e i componenti della commissione Pisapia incaricata di riscrivere la parte speciale del Codice penale. Gli accademici hanno messo a confronto il loro lavoro, iniziato nel 2003, per la ridefinizione del codice con le proposte dei rappresentanti istituzionali. Presenti ai lavori anche gli esponenti delle università latinoamericane, dal Messico all'Argentina, per la sessione di diritto comparato introdotta dal procuratore onorario della Cassazione Piero Luigi Vigna.

Sicurezza. Monitoraggio in preparazione

Banca dati per studiare gli infortuni più gravi

Luigi Caiazza

■ Il ministero del Lavoro sta organizzando una sua banca dati per monitorare a livello nazionale gli infortuni gravi e mortali. Con la lettera circolare prot. 14062 del 31 ottobre scorso, infatti, il ministero ha individuato nuovi compiti, per le Direzioni provinciali del lavoro (Dpl), con l'obiettivo di ottenere, a livello centrale e tempestivamente, le notizie relative a ogni infortunio mortale, grave o gravissimo avvenuto in ogni settore merceologico, indipendentemente dalle competenze circa le indagini di polizia giudiziaria finalizzate alla ricerca delle cause che li hanno determinati.

Tale report, che non è nuovo alle iniziative ministeriali, dovrà essere accompagnato da una relazione nella quale si evidenziano i dati sullo stato complessivo dell'azienda in cui è

occorso l'infortunio, per questioni di omogeneità riepilogati in un prospetto allegato alla nota ministeriale.

Le notizie riguardanti l'azienda sono relative alla denominazione, alla dimensione, alla specificazione circa lo svolgimento dei lavori, se in appalto o subappalto, e sul fatto che l'impresa sia stata o meno oggetto di precedenti eventi infortuniosi.

Le notizie riguardanti il lavoratore infortunato si riferiscono alla nazionalità, alla regolarità o meno del permesso di soggiorno, al carico familiare.

IL REPORT

Le aziende dovranno inviare alle direzioni provinciali le informazioni anche sulla nazionalità e i carichi familiari

Più interessanti appaiono i dati riguardanti il rapporto di lavoro, in relazione al quale sono previste notizie relative alla prima occupazione, alla data di inizio del rapporto, alle effettive mansioni svolte, alla regolarità o meno del rapporto di lavoro. In proposito, va precisato che ai sensi dell'articolo 11 del Dpr n. 1124/95 l'Istituto assicuratore deve comunque tutelare il lavoratore, pure se occupato in "nero", anche con il pagamento delle relative indennità, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente obbligate. Tale concetto è stato ripreso e integrato dall'articolo 1, comma 186, della legge 296/06 e, più recentemente dall'articolo 2 della legge n. 123/07.

In merito all'indicazione dell'evento, oltre alla causale,

come anticipato esso riguarda gli infortuni gravi e gravissimi (come definiti dall'articolo 583 del Codice penale). Della conoscenza e divulgazione di tali dati di base, se ne verrà garantita la tempestività come auspicato dalla nota ministeriale, dovrebbero avvantaggiarsi gli organi di coordinamento e di vigilanza.

Sul punto saranno senz'altro chiamati a intervenire i presidenti delle Province o gli assessori da loro delegati, i quali, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 123/07, sono chiamati a esercitare il coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attesa che venga emanato un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che dovrà disciplinare, in via definitiva tale coordinamento.

Il coordinamento, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 626/94 e del Dpcm del 5 dicembre 1997, è attualmente affidato ai Comitati regionali di coordinamento che, in verità, fino a oggi non hanno brillato per presenza ed efficienza, secondo le finalità previste dalla legge.

connesse con la variazione dell'aliquota può essere effettuata «entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio». Il versamento del contributo relativo allo 0,22% sui compensi corrisposti dal 7 novembre, a dicembre 2007 e a gennaio 2008, potrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2008, senza aggravio di somme aggiuntive.

Per il versamento da fare entro il 16 febbraio 2008, i committenti che non avessero già versato i contributi con l'aliquota del 23,72% dovranno compilare tre righe dell'apposita sezione del modello F24. Nel primo rigo devono indicare come periodo di riferimento il 2007 e il contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti a novembre a partire dal giorno 7. Nel secondo rigo: come periodo di riferimento il 2007 e il contributo pari allo 0,22% sui com-

pensi corrisposti a dicembre. Nel terzo rigo, come periodo di riferimento 01/2008 e il contributo pari al 23,72% sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008 (fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008). Nelle denunce Emens devono essere indicate le aliquote di competenza; se il compenso è stato corrisposto entro il 6 novembre 2007, l'aliquota da dichiarare per questi soggetti è il 23,50% (2350).

Se, invece, il compenso è corrisposto tra il 7 e il 30 novembre o in dicembre, l'aliquota da dichiarare è il 23,72% (2372). L'indicazione è necessaria indipendentemente dall'aliquota utilizzata per il versamento del contributo (23,50 o 23,72). Se a novembre sono stati corrisposti compensi prima del giorno 7 e dopo, dovranno essere compilate due distinte denunce con aliquote 2350 e 2372.

IN EDICOLA



DA LUNEDÌ QUARTO VOLUME DEL «DIRITTO»

Quarto appuntamento lunedì 12 novembre per l'enciclopedia giuridica «Il Diritto». L'Enciclopedia del Sole-24 Ore è in vendita a 14,90 euro per volume (da aggiungere al prezzo del quotidiano), fotografa l'evoluzione dell'ordinamento italiano e offre ai lettori professionali (e non solo) uno strumento esauriente e di agevole consultazione.

L'opera completa si compone di 20 volumi. I primi sedici sono dedicati alle voci più rappresentative in materia: si tratta di oltre 3.600 indicazioni, messe in ordine alfabetico per una lettura più agevole. Ciascuna voce riporta in calce una bibliografia. Il volume XVII contiene gli indici di tutta l'opera (tra gli altri, un indice degli autori che propone, accanto a ciascuna «firma», le voci sviluppate e una biografia descrittiva del profilo dell'autore), mentre negli ultimi tre volumi (XVIII-XX) è prevista la pubblicazione dei quattro codici istituzionali (Civile, Procedura civile, Penale e Procedura penale) e delle leggi speciali. Gli argomenti sono sintetizzabili in 15 macroaree (dal diritto civile, al societario, dal penale al tributario, dall'amministrativo al comunitario) e nella stesura delle voci si tiene conto anche delle riforme più recenti.

Welfare. Dal 7 novembre +0,22%

Per le collaboratrici maternità costosa

Aldo Forte

■ Dal 7 novembre 2007 decorre l'aumento dell'aliquota dello 0,22% da versare alla gestione separata in seguito all'emanazione del decreto ministeriale 12 luglio 2007 sulla maternità alle lavoratrici parasubordinate (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 23 ottobre 2007). Lo precisa l'Inps col messaggio 27090 di ieri.

In particolare, l'articolo 7 stabilisce che le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici sono finanziate con l'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, che va a sommarsi all'attuale aliquota

dello 0,50% (istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge 449/97 e dovuta dagli iscritti alla gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione). Per effetto di questa maggiorazione, dovuta da tutti gli iscritti alla gestione - già destinatari dell'aliquota dello 0,50% - l'aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72 per cento. L'aliquota del 23,72% riguarda i compensi corrisposti dal 7 novembre.

L'Inps precisa, però, che in base alla delibera del Consiglio di amministrazione numero 5/93, la sistemazione delle partite